



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

in funzione di giudice del lavoro,
in persona del Dr.ssa Isabella Parolari,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno [REDACTED]
vertente

TRA

[REDACTED]
elettivamente domiciliati/e in Indirizzo Telematico, presso lo studio del procuratore Avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE che lo/la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. = 80234710582); MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. = 80415740580);

elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso lo studio del procuratore Avv. [REDACTED] che lo/la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione.

RESISTENTI

OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Come all'udienza del [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso dev'essere accolto.

Il ricorrente [REDACTED] ha adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro è un Capitano in congedo dell'Esercito, il quale, nel corso della sua carriera militare, ha preso parte alle seguenti missioni all'estero: - dal [REDACTED] e dall'[REDACTED] al [REDACTED] alla missione internazionale di pace in Albania; - dal [REDACTED] al [REDACTED], dal [REDACTED] al [REDACTED], dal [REDACTED] al [REDACTED]; dal [REDACTED] alla missione internazionale di pace in Kosovo; - dal [REDACTED] alla missione internazionale di pace in Iraq; - dal [REDACTED] alla missione internazionale di pace in Afghanistan. Tra il [REDACTED] nell'ambito delle predette 8 missioni il ricorrente è stato impiegato quale "pilota di elicotteri" e, a causa del servizio prestato, ha operato in costante pericolo di vita, rimanendo esposto in più occasioni ad attacchi da parte delle fazioni contrapposte. In tali ambiti ha svolto compiti altamente operativi quali il trasporto truppe e mezzi corazzati, trasporto armi e munizioni, totalizzando più di 2000 ore di volo operativo come Ufficiale pilota di elicotteri CH-47 Chinook. Inoltre tale attività richiedeva anche numerose ore di servizio a terra in hangar vecchi e privi di riscaldamento, esponendo il ricorrente alle avverse condizioni meteo. In particolare il ricorrente nelle missioni svolte in Iraq ed Afghanistan si è trovato a combattere contro nemici non convenzionali cioè terroristi internazionali facenti capo ad Al Quaida, iracheni e talebani. Nelle operazioni antiterrorismo è spesso rimasto coinvolto in situazioni molto pericolose e stressogene che hanno provocato al ricorrente la patologia: "[REDACTED]"



[REDACTED]. Tale patologia deriva dall'aver combattuto e contrastato i terroristi di Al Quaida, i loro attentati e i loro attacchi. Con Verbale Mod. [REDACTED] del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – 1° C.M.O. il ricorrente veniva giudicato permanentemente non idoneo al servizio militare e dunque collocato in congedo in relazione all'infermità [REDACTED] [REDACTED] (valutata prevalente ai fini del giudizio medico – legale in ordine all'idoneità) con ascrizione della menomazione complessiva dell'integrità fisica alla 4^ Categoria della Tabella "A" annessa al D.P.R. 915/78, corrispondente in base alla tabella di equivalenza di cui all'art. 1082 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 ad invalidità permanente in misura del 70%. A causa di tale patologia il ricorrente veniva collocato in congedo anticipato con evidente nocumento economico (la sua pensione è meno della metà del suo stipendio) nonché rovina della sua carriera militare. Inoltre la consorte ha chiesto la separazione in quanto il ricorrente era divenuto intrattabile e nervoso, la notte si svegliava di continuo 5,6,7 volte di soprassalto immaginandosi di essere abbattuto dai terroristi e che essendo sopravvissuto veniva catturato torturato e ucciso. Il ricorrente, ritenendo che l'infermità invalidante che aveva determinato la sua cessazione dal servizio fosse conseguenza dello stress derivante dall'aver a lungo operato in costante pericolo di vita, rimanendo esposto in più occasioni, in prima persona, ad attacchi terroristici, come confermato dalla dichiarazione versata in atti e firmata dal Copilota 1° Maresciallo Aiutante [REDACTED] presentava istanza all'Amministrazione volta ad ottenere i benefici previsti per le "vittime della criminalità e del terrorismo", che veniva rigettata.

In diritto, richiamata la normativa vigente, ha sostenuto l'illegittimità del diniego sottolineando come l'evento si fosse verificato in ragione delle particolari condizioni ambientali e operative della missione in corso. Ha quindi così concluso:

"nel merito accogliere il presente ricorso e per l'effetto disapplicare - l'atto emanato dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – Servizio Benefici Speciali, recante Posizione n. [REDACTED] con il quale è stato comunicato al Cap. [REDACTED] rigetto della sua istanza volta ad ottenere tutti i benefici previsti per le vittime del terrorismo, facendo rimando quanto alla motivazione al [REDACTED] notificato al ricorrente con foglio n. [REDACTED], notificato al ricorrente con foglio n. [REDACTED] datato [REDACTED] con il quale l'Amministrazione ha negato al ricorrente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità riscontrate dalla CMO di ROMA; – il parere n. [REDACTED] espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio nell'adunanza n. [REDACTED]; - la nota prot M_D [REDACTED] del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – I Reparto – 4^ Divisione – S.S.B. con la quale è stato comunicato al ricorrente che la pratica era stata definita con un provvedimento negativo n. [REDACTED] notificato all'interessato il [REDACTED] - nonché ogni altro atto presupposto conseguente o connesso, accertare e riconoscere lo status di vittima del terrorismo, ai sensi della L. n. 206/2004, a causa della dipendenza da causa di servizio dell'infermità all'infermità "Disturbo posttraumatico da stress cronico di media entità con somatizzazioni pluriviscerali" in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/2006; - i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla: . liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), oltre rivalutazione ISTAT, in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata (art. 5, comma 1), che, come da Verbale Mod. BL/B n. [REDACTED] del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma – 1° C.M.O. l'infermità [REDACTED] viene valutata con ascrizione della menomazione complessiva dell'integrità fisica alla 4^ Categoria della Tabella "A" annessa al D.P.R. 915/78, corrispondente in base alla tabella di equivalenza di cui all'art. 1082 del D.P.R. 15.03.2010 n. 90 ad invalidità permanente in misura del 70%; . sulla scorta delle valutazioni dell'invalidità complessiva di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così co-



me implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), con decorrenza dalla loro entrata in vigore; riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, quindi alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, come da legge, con clausola di attribuzione al procuratore antistatario".

I Ministeri convenuti sono rimasti contumaci.

Va in primo luogo riconosciuta la giurisdizione del G.O. e la competenza di questo Giudice del Lavoro. In proposito, ritiene questo giudicante che, per ragioni di omogeneità di disciplina, possano applicarsi alla materia i criteri adottati dalla S.C. in tema di indennizzo delle vittime del terrorismo e della criminalità secondo cui " ... in presenza delle condizioni dettate dalla legge n. 512 del 1999 (e successive modificazioni ed integrazioni), gli aventi diritto al beneficio sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo alla sua erogazione attesa l'assenza di potestà discrezionali della P.A. con riguardo sia all'entità della somma che ai presupposti per la sua derogabilità, ... " (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21306 del 20/10/2015 rv. 637350) con l'ulteriore conseguenza che " ... le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario" (Sez. U, Ordinanza n. 26626 del 18/12/2007 rv. 601105; così pure Sez. U, Sentenza n. 17078 del 08/08/2011 rv. 618581).

Va premesso che la legge 23 dicembre 2005 n. 266 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)", al co. 563 a ha stabilito che "Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- d) in operazioni di soccorso;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
- f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità".

Il successivo co. 564 ha inoltre disposto che "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".

In ultimo il co. 565 ha stabilito che "Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti".

Il regolamento è stato effettivamente emanato con DPR 7 luglio 2006 n. 243 il quale è appunto intitolato "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266". In tale decreto si precisa che si intendono "per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto" (art. 1, lett. c).

Così ricostruita la normativa in materia, nel caso di specie appare decisiva la questione riguardante la possibilità di ricondurre l'evento dedotto in giudizio tra i casi disciplinati dalla legge e



così pervenire alla qualificazione del *de cuius* come vittima del dovere ai sensi della citata normativa.

Sotto tale profilo occorre in primo luogo disattendere l'assunto che vorrebbe pervenire al riconoscimento della condizione di vittima del dovere in maniera pressoché automatica sulla sola scorta del riconoscimento della causa di servizio. Come osservato dalla giurisprudenza di merito deve al contrario ritenersi che "con il complesso normativo richiamato, il legislatore ha inteso attribuire ad alcuni pubblici dipendenti che divengono inabili per ragioni di servizio (non a tutti) ed alle famiglie di alcuni pubblici dipendenti che muoiono in servizio (non a tutti) un complesso indennitario ulteriore rispetto a quello già loro dovuto ove sia configurabile la causa di servizio"; "considerato anche il carattere fortemente retroattivo delle previsioni contenute nei commi 563 e 564... appare di tutta evidenza l'importanza di una corretta delimitazione dell'area all'interno della quale tali benefici aggiuntivi spettano, onde evitare di realizzare in ambito giudiziario una estensione generalizzata di tali benefici a tutti i casi in cui è configurabile una inabilità permanente o un decesso per causa di servizio che il legislatore dimostra chiaramente di non aver voluto". Va conseguentemente escluso che il riconoscimento dei benefici in favore delle vittime del dovere possa essere riconosciuto per il sol fatto che l'infermità o il decesso siano state ricondotte a causa di servizio.

All'interprete si impone dunque un approccio sistematico che prevenga il riconoscimento indiscriminato delle tutele per qualunque evento che interessi la sfera lavorativa ed eviti una moltiplicazione delle prestazioni ingiustificata sul piano normativo.

Allo scopo di delimitare l'ambito applicativo della disciplina e di selezionare la platea dei beneficiari la giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che, rispetto alla vittima dell'evento riconducibile a causa di servizio, l'inquadramento nella figura della vittima del dovere richiede un quid pluris, caratterizzato dall'esposizione a fattori di rischio specifico, eccedenti quelli ordinari connessi all'esercizio dell'attività quotidiana per gli appartenenti alle forze dell'ordine [cfr. Cons. St., sez. IV, 29 febbraio 1996, n. 227; 12 marzo 2001, n. 1404; 12 gennaio 2012, n. 480]. La Suprema Corte ha inoltre confermato che, diversamente dalle provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio, la quale comprende il rischio d'incidenti nello svolgimento delle attività ordinarie, "per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è ... necessario .. che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato" [Cass., sez. lav., 24 giugno 2015, n. 13114].

Seguendo tale impostazione è allora opportuno sottolineare come i commi 563 e 564, riguardanti entrambi i dipendenti pubblici, disciplinino in modo distinto fattispecie diverse: il comma 563 considera una serie di attività specificamente individuate nelle quali il legislatore ha ravvisato in sé l'esistenza di quel rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quelli connessi all'esercizio tipico di istituto; il comma 564 che limita i benefici ad eventi specifici e ben circostanziati, ha invece per oggetto le missioni di qualsiasi natura nelle quali la specialità del rischio sia ravvisabile *a posteriori* nelle particolari condizioni ambientali od operative causative dell'infermità.

Deve poi darsi atto dell'orientamento assunto di recente dalla S.C., laddove ha chiarito che "La L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 9. Al successivo comma 564 dell'articolo 1 si precisa che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative. 10. In seguito, in attuazione di quanto stabilito dalla stessa L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565 è stato emesso, con d.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il Regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del ter-



rorismo, che all'art. 1, comma 1, prevede che ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente; c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

11. Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia la legge n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere; ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai «soggetti equiparati», ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività (enumerate nelle lettere da a) a f) e sopra richiamate) che il legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.

12. Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate, ma volutamente risulta formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.

13. E' stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.

14. Qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.

15. E', dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di «particolari condizioni», che è un concetto aggiuntivo e specifico.

16. La nozione di «particolari condizioni ambientali od operative» è stata chiarita dal citato d.P.R. n. 243 del 2006, nel senso che si intendono: «... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto».

17. Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

18. La riconduzione della fattispecie all'esame del Collegio ai presupposti normativi sopraindicati è già stata esaminata dalle Sezioni unite della Corte (Cass., Sez.U., n. 15487 del 2017, cit.) che, in riferimento ad altro militare deceduto nel medesimo incidente, hanno confermato la decisione della Corte territoriale e riconosciuto la sussistenza delle condizioni straordinarie che avevano aggravato il normale rischio connesso al trasferimento, determinate dall'utilizzo di un mezzo di trasporto in pessime condizioni di manutenzione a dispetto delle avverse condizioni meteorologiche, così come accertato definitivamente in sede penale" (Sez. L. - , Sentenza n. 24592 del 05/10/2018 rv. 650679 - 01).

Occorre ritenere che il rapporto tra le due disposizioni di legge sia da identificare non in relazione alla natura dell'evento lesivo, bensì in termini di maggiore o minore specificità delle circostanze in cui ebbe a verificarsi l'evento: nel co. 563 prendendo in esame le situazioni nelle quali si è ritenuta a priori l'esistenza di un rischio specifico ed aggiuntivo rispetto a quelli connaturati all'esercizio tipico di istituto; nel co. 564 (da qualificarsi come norma di chiusura) i casi in cui l'infermità o il decesso siano connesse allo svolgimento di missioni di qualunque natura (dentro o fuori dai confini nazionali) in particolari condizioni ambientali od operative.

Ciò premesso, esaminando il caso posto all'attenzione del Tribunale deve allora escludersi che gli episodi elencati dal ricorrente siano riconducibili ad alcuna delle attività previste ed elaborate dal co. 563.

Per contro la carriera lavorativa dedotta in giudizio presenta astrattamente i contorni di cui alla fattispecie disciplinata dal co. 564, essendosi sostanziata in molteplici missioni all'estero quale pilota di elicottero, caratterizzate dalla perdurante esposizione al pericolo per la propria incolumità con specifiche connotazioni di aggravio fisico e mentale per la quantità e qualità della prestazione richiesta.



Nella fattispecie dall'esame delle dichiarazioni rese dai colleghi prodotte in atti, si ritiene sussistente l'esistenza delle «particolari condizioni ambientali o operative» di cui al D.P.R. n. 243 del 2006, («... condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto»); in tal senso depongono il numero di ore di volo cui era stato sottoposto l'equipaggio; lo stato di malessere fisico connesso per mantenere livelli di efficienza ottimale, (per la quale lo stesso doveva ricorrere a cura farmacologica cfr. dichiarazione Olimpieri); lo stato di stress determinato dell'impegno connesso allo svolgimento della missione e la relativa pericolosità, tanto che a seguito di attacco decedeva un collega.

a) Alla luce di tali elementi deve quindi ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di essere inserito nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 3 dei D.P.R. 243/2006 ai fini della concessione dei benefici assistenziali di cui al D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, art. 1 comma 563 e 564 della L. 266/2005 ed ex L. 206/2004.

Spetta, per l'effetto **la speciale elargizione di cui all'art. 5 co. 1 e 5 L. 2006/2004** ("L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale"). Il suddetto beneficio è stato esteso alle vittime del dovere con l'art. 34 L. 222/2007 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1.10.2007 n. 159 ("Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. ...").

Per la quantificazione dell'invalidità permanente è stata espletata ctu, le cui conclusioni meritano di essere recepite siccome sorrette da un ragionamento logico coerente, da cui è emersa un'invalidità pari al 50% calcolata applicando i criteri di cui al DPR 181/2009 "Regolamento recante criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice a norma dell'art. 6 della Legge 3 Agosto 2004 n. 206".

b) Va altresì riconosciuto **il diritto all'assegno vitalizio ai sensi dell'art. 2 L. 407/98** "... ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni"; beneficio esteso dall'art. 4 DPR 243/2006 anche alle vittime del dovere ("A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti").

c) Va altresì riconosciuto **il beneficio dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 e 4 L. 206/2004** per invalidità superiore ad un quarto della capacità lavorativa, in ragione dell'invalidità permanente pari al 50%.

Non spetta il cumulo tra interessi e rivalutazione per esplicita previsione della legge 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pubblici (solo per i privati **la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000**). Le somme spettanti devono quindi ritenersi maggiorate con la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definendo il giudizio,

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accerta e dichiara lo status di vittima del terrorismo del ricorrente, ai sensi della L. n. 206/2004, a causa della dipendenza da causa di servizio dell'infermità all'infermità "[redacted] in quanto riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. n. 243/2006;
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente ai benefici ed a tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status, in



particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, in particolare di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, nonché dalle norme estese anche ai soggetti equiparati;

-per gli effetti condanna i Ministeri resistenti all'erogazione in favore del ricorrente della speciale elargizione di cui all'art. 5 commi 1 e 5 L. 206/2004 in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità riscontrata pari al 50%, dell'assegno vitalizio di cui alla all'art. 2 L. 407/1998, nonché dell'assegno vitalizio di cui all'art. 5 co. 3 e 4 L. 206/2004, ciascuno con decorrenza dalla data della domanda del 18.3.2014, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;

-Condanna i Ministeri resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali a favore del procuratore di parte ricorrente antistatario che si liquidano in € 3100,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;

-pone definitivamente le spese di ctu a carico dei Ministeri resistenti.

Viterbo, ([REDACTED])

Il giudice
Dr.ssa Isabella Parolari

